



REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

IN “SCIENZE PEDAGOGICHE”

*Approvato con Provvedimento d'urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze Umane
Rep. n. 466/2017, Prot. n. 151655 del 16/06/2017*

Anno Accademico 2017/2018

Laurea magistrale	Scienze Pedagogiche (<i>Master's Degree in Pedagogical Sciences</i>)
Classe di laurea	LM-85 - Classe delle lauree magistrali in scienze pedagogiche
Dipartimento di riferimento	Dipartimento di Scienze Umane (<i>Department of Human Sciences</i>)



INDICE

A) Aspetti ordinamentali

- Art. 1 – Oggetto e destinatari del Regolamento didattico
- Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Studi
- Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi
- Art. 4 – Profili professionali, sbocchi occupazionali e accesso a studi ulteriori
- Art. 5 – Quadro generale delle attività formative
- Art. 6 – Caratteristiche della prova finale e relativi CFU

B) Organizzazione didattica

- Art. 7 – Composizione del Consiglio del Collegio Didattico e compiti del suo Presidente
- Art. 8 – Articolazione organizzativa del Consiglio del Collegio Didattico in Commissioni
- Art. 9 – Programmazione dell'attività didattica
- Art. 10 – Manifesto annuale degli studi
- Art. 11 – Calendario delle lezioni
- Art. 12 – Elenco degli insegnamenti e della loro articolazione per indirizzi professionali

C) Compiti didattici, diritti e doveri dei docenti

- Art. 13 – Obiettivi formativi specifici per ogni insegnamento
- Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche presenti nel Corso di Studi
- Art. 15 – Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti
- Art. 16 – Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza

D) Impegni didattici, diritti e doveri degli studenti

- Art. 17 – Requisiti di ammissione al corso di studio e modalità di verifica
- Art. 18 – Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale
- Art. 19 – Passaggi ad altri Corsi di Studio e trasferimenti da altri Corsi o da altre Università
- Art. 20 – Riconoscimento degli studi pregressi e dei crediti formativi
- Art. 21 – Piano di studi degli studenti
- Art. 22 – Attività di laboratorio
- Art. 23 – Attività di tirocinio
- Art. 24 – Prove di valutazione del profitto degli studenti
- Art. 25 – Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti
- Art. 26 – Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti
- Art. 27 – Norme deontologiche
- Art. 28 – Prova finale per il conseguimento della laurea magistrale e relativi CFU
- Art. 29 – Commissioni per la valutazione della prova finale

E) Modifiche del Regolamento

- Art. 30 – Modifiche al Regolamento didattico
- Art. 31 – Norme finali



A) ASPETTI ORDINAMENTALI

Art. 1 – Oggetto e destinatari del Regolamento didattico

1. Il Regolamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche – proposto dal Collegio Didattico e deliberato dal Consiglio di Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo – specifica gli aspetti ordinamentali, didattici e organizzativi del Corso di laurea, in conformità con le Normative Ministeriali vigenti (DM 22 ottobre 2004, n. 270) e il Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, il presente Regolamento rappresenta per tutti i docenti e gli studenti del Corso di Studio magistrale, il punto di riferimento normativo nello svolgimento di tutte le attività previste.
3. Il presente Regolamento didattico, in vigore dall'anno accademico 2014-2015, è valido fino a che non sarà modificato; e rimarrà in vigore per almeno tre anni. Se non ci saranno ulteriori modifiche, il presente regolamento rimarrà valido fino a che non sarà superato.

Art. 2 – Obiettivi formativi del Corso di Studi

1. Il Corso di Laurea Magistrale in Scienze pedagogiche si propone di formare professionisti nell'ambito dell'educazione e della formazione, dotati di valide e aggiornate conoscenze teoriche, epistemologiche e pratiche, riguardanti sia le più rilevanti problematiche di carattere pedagogico, sia le competenze specifiche relative agli aspetti più operativi dell'attività educativa e formativa. Tutte le discipline, in particolare la pedagogia, la filosofia, la psicologia e la sociologia, concorrono a definire il quadro concettuale necessario a costruire una solida padronanza nella metodologia della ricerca educativa di natura teoretica, storica, empirica o sperimentale, al fine di leggere, interpretare ed agire con efficacia negli ambiti professionali previsti.
2. Il corso intende inoltre far acquisire abilità pratiche in ordine alla progettazione e alla realizzazione di progetti di ricerca educativa, che assumano anche una valenza formativa per i soggetti coinvolti.
3. Il corso mira infine a sviluppare competenze nel campo dell'organizzazione e della gestione di ambienti educativi e formativi.

Art. 3 – Risultati di apprendimento attesi, espressi secondo di Descrittori europei, del titolo di studio (DM 16/3/2007, art. 3, comma7)

1. *Conoscenza e capacità di comprensione (Knowledge and understanding)*
 - Al termine del corso i laureati avranno maturato una conoscenza approfondita e un'efficace capacità di comprensione delle principali culture della ricerca educativa e avranno acquisito le conoscenze teoriche necessarie per comprendere in particolare le problematiche educative presenti in un dato contesto.
 - Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni ed esercitazioni) e lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà valutato attraverso verifiche di vario tipo, a seconda del percorso di studio affrontato, e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli corsi.
2. *Capacità di applicare conoscenza e comprensione (Applying knowledge and understanding)*



- Al termine del corso, sulla base di una solida e multiprospettica cultura formativa, i laureati sapranno:
 - individuare problemi di ricerca significativi, formulando opportunamente le domande di ricerca educativa;
 - definire in maniera articolata ed epistemologicamente rigorosa un progetto educativo di carattere operativo e/o di ricerca;
 - padroneggiare l'uso di differenti strumenti di indagine per raccogliere dati;
 - utilizzare criticamente differenti metodi conoscitivi per l'elaborazione dei dati;
 - valutare criticamente i processi di investigazione implementati;
 - applicare i diversi modelli della progettazione educativa secondo una logica contestuale;
 - conoscere e utilizzare le principali metodologie di intervento nei servizi educativi;
 - padroneggiare l'uso delle tecniche per effettuare un'adeguata analisi dei bisogni educativi, delle risorse e dei vincoli presenti in un contesto e in un territorio;
 - condurre in modo efficace gruppi di lavoro;
 - conoscere e utilizzare differenti tecniche di valutazione dei processi;
 - promuovere la partecipazione nei processi di cambiamento.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni, laboratori ed esercitazioni), l'esperienza di tirocinio e lo studio personale e di gruppo, supportato anche dal tutorato assicurato dal CdS e dagli enti che ospiteranno il tirocinio. Il conseguimento di tali risultati sarà verificato attraverso l'analisi di elaborati specifici, pensati in relazione alle esperienze di studio maturate.

3. *Autonomia di giudizio (Making judgements)*

- Al termine del corso i laureati in Scienze pedagogiche sapranno:
 - integrare le conoscenze concettuali e procedurali, al fine di formulare interpretazioni circostanziate e valutazioni rigorose;
 - assumere decisioni responsabili sulla base di un'approfondita riflessione sulle implicazioni etiche, sociali e politiche delle azioni operative e/o di ricerca;
 - integrare differenti prospettive di analisi del contesto;
 - giustificare in modo epistemologicamente rigoroso modelli, metodi e tecniche di organizzazione pedagogica dei servizi educativi.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti riflessivi previsti all'interno delle medesime attività), lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati, richiesti durante i vari percorsi didattici, e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli corsi.

4. *Abilità comunicative (Communication skills)*

- Al termine del corso i laureati in Scienze pedagogiche sapranno:
 - costruire dettagliati resoconti di ricerca;
 - documentare in modo scientifico le attività svolte;
 - comunicare in modo chiaro e scientificamente corretto, a interlocutori specialisti e non specialisti, i risultati di un processo di ricerca;
 - comunicare in modo chiaro e rigoroso, a interlocutori specialisti e non specialisti, gli esiti di un processo trasformativo, attuato in un contesto educativo.



- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (in particolare i momenti di presentazione dei propri lavori), il tirocinio, l'elaborazione della tesi finale. Il conseguimento di tali risultati sarà verificato attraverso l'analisi delle presentazioni dei lavori nell'ambito dei singoli insegnamenti e/o dei laboratori e attraverso la valutazione della presentazione della relazione di tirocinio e della tesi finale.

5. Capacità di apprendimento (*Learning skills*)

- Al termine del corso i laureati in Scienze pedagogiche sapranno:
 - mostrare, sulla base di un'attenta riflessione sulle procedure epistemiche attivate, il possesso di quelle abilità metacognitive che favoriscono l'apprendimento teorico e/o esperienziale;
 - dimostrare il possesso di abilità e posture riflessive, necessarie per elaborare un sapere di carattere teorico e/o esperienziale;
 - trasformare e incrementare, attraverso un apprendimento riflessivo sull'esperienza, le competenze acquisite.
- Al raggiungimento di questi risultati concorrono le attività didattiche proposte (lezioni, esercitazioni, *project work*) e lo studio personale e di gruppo. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato attraverso l'analisi degli elaborati richiesti durante i vari percorsi e attraverso le prove di valutazione previste per i singoli insegnamenti.

Art. 4 - Profili professionali, sbocchi occupazionali e accesso a studi ulteriori

1. I profili professionali cui prepara il CdS riguardano: a) la figura del *Gestore e Coordinatore dei servizi educativi*, b) la figura del *Consulente pedagogico*, che opera come consulente personale e/o di gruppo, esperto nella ricerca, progettazione e valutazione dei servizi e degli interventi educativi. Tali profili rientrano rispettivamente nell'ambito delle classificazioni professionali formulate dall'ISTAT:
 - esperto della progettazione formativa e curricolare (2.6.5.3.2);
 - consiglieri dell'orientamento (2.6.5.4.0);
 - ricercatori e tecnici laureati nelle scienze pedagogiche e psicologiche (2.6.2.5.2).
2. Gli sbocchi occupazionali riguardano:
 - lo svolgimento di incarichi lavorativi all'interno di realtà pubbliche, private e del privato sociale, con particolare riferimento alle funzioni di progettazione e realizzazione di interventi educativi e di coordinamento organizzativo nell'ambito dei servizi educativi;
 - l'accesso all'esercizio della libera professione, in ambito pedagogico e psicopedagogico (attività di consulenza in contesti lavorativi di carattere educativo);
 - l'eventuale possibilità di indirizzarsi al lavoro didattico, in vista della professione di insegnante di Filosofia e Scienze dell'educazione nella scuola secondaria di secondo grado.
3. In vista di un'ulteriore formazione culturale e professionale la Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche consente l'accesso ai Dottorati di ricerca, ai Master di secondo livello, alle Scuole di specializzazione e ai percorsi di perfezionamento che sono presenti nell'ambito della ricerca pedagogica e psicopedagogica e della pratica educativa.

Art. 5 – Quadro generale delle attività formative

1. Il CdS si articola su due aree formative: una di carattere metodologico e una di carattere riflessivo, distinte secondo la scansione biennale e accomunate dall'obiettivo di rafforzare la



capacità di operare, tenendo costantemente presente la circolarità del rapporto tra sapere teorico ed esperienza pratica.

2. La prima area, cui afferiscono in prevalenza gli insegnamenti del primo anno, mira a far acquisire un insieme di metodologie di ricerca, in grado di potenziare la capacità di ricerca e di intervento educativo nelle realtà in cui si opera. La seconda area formativa, alla quale fanno riferimento soprattutto gli insegnamenti del secondo anno, mira a potenziare le capacità di analisi e di riflessione sui grandi temi che a vario titolo sono implicati nel lavoro di ricerca e nel lavoro connesso alle figure professionali sopra elencate.
3. L'attività formativa è articolata operativamente in due indirizzi di studio; tuttavia essi non sono di carattere vincolante, ma solo orientativo. Tali indirizzi rispecchiano i profili professionali sopra indicati e gli sbocchi professionali ad essi conseguenti. In relazione ai due indirizzi il CdS propone agli studenti una possibile articolazione orientativa – non vincolante – delle attività formative caratterizzanti, affini e a libera scelta, con i relativi settori scientifico disciplinari e i CFU assegnati.
4. L'ordinamento didattico del CdS è comprensivo: a) della tabella delle attività formative (caratterizzanti (B), affini (C), a scelta (D), prova finale (E), altre (F)); b) degli ambiti e dei settori scientifico-disciplinari, degli insegnamenti e del numero di CFU, e della loro articolazione annuale. La presentazione completa dell'ordinamento è nell'allegato n. 1.
5. Per conseguire la laurea magistrale in Scienze pedagogiche, lo studente deve aver acquisito complessivamente 120 CFU.

Art. 6 – Caratteristiche della prova finale per il conseguimento della laurea magistrale e relativi CFU

1. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. L'argomento della tesi deve consentire di approfondire le conoscenze acquisite nell'ambito del percorso formativo.
2. La prova finale consiste nella stesura di una dissertazione in cui si dimostri di aver acquisito un rigoroso metodo di ricerca nelle scienze pedagogiche, mostrando nel contempo di aver sviluppato adeguate competenze organizzative relativamente ai contesti educativi. Alla prova finale sono attribuiti 16 CFU.
3. Su proposta del relatore, o su proposta dello studente previo consenso del relatore, la prova finale può essere compilata e discussa in lingua inglese.

B) ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Art. 7 – Composizione del Consiglio del Collegio Didattico e compiti del suo Presidente

1. L'organo didattico competente, per quanto concerne la definizione degli obiettivi, dei contenuti, delle modalità organizzative e di funzionamento del CdS è il Consiglio del Collegio didattico di "Scienze pedagogiche".
2. La composizione del Consiglio è disciplinata dall'art. 35 dello Statuto di Ateneo. Il Collegio Didattico è composto dai docenti dei Corsi di Laurea in "Scienze dell'educazione" e di Laurea Magistrale in "Scienze pedagogiche"; è prevista inoltre una rappresentanza degli studenti del CdS, definita dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Consiglio del Collegio Didattico è convocato e presieduto da un Presidente, eletto tra i componenti il Collegio stesso. Il Presidente, eletto da tutti i componenti del Consiglio del



Collegio Didattico, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Nelle riunioni del Consiglio funge da segretario un componente del Consiglio a rotazione annuale.

4. Il Consiglio del Collegio didattico individua, tra i docenti afferenti alla Laurea magistrale, un docente referente, responsabile del Corso di studio.
5. Il Consiglio del Collegio Didattico esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) organizza e coordina le attività di insegnamento e di didattica dei due CdS ad esso afferenti;
 - b) esamina e approva i piani di studio degli studenti;
 - c) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai due CdS.

Art. 08 – Articolazione organizzativa del Consiglio del Collegio Didattico in Commissioni

1. Nello svolgimento delle sue attività didattiche, il Consiglio del Collegio Didattico è articolato nelle seguenti Commissioni;
 - commissione di Assicurazione della Qualità;
 - commissione per l'accesso programmato al CdS di Scienze dell'educazione e per l'ammissione al CdS magistrale di Scienze pedagogiche;
 - commissione Pratiche studenti;
 - commissione Tirocini;
 - commissione Didattica e formazione;
 - commissione Internazionalizzazione.
2. Ogni Commissione è tenuta a dotarsi di un proprio regolamento interno, al fine di rendere il proprio operato quanto più possibile omogeneo, documentato e trasparente.

Art. 09 – Programmazione dell'attività didattica

1. Il Consiglio del Collegio Didattico:
 - programma l'attività didattica, coerentemente con gli obiettivi formativi del CdS, l'articolazione degli insegnamenti e delle attività formative necessarie per il conseguimento della laurea magistrale, indicando i corrispondenti settori scientifico-disciplinari, il numero di crediti formativi universitari (CFU) ad essi assegnati e il numero complessivo dei CFU attribuito alle attività (insegnamenti e laboratori) a scelta dello studente;
 - determina annualmente il quadro dettagliato delle attività formative, indicando gli insegnamenti magistrali attivati, l'attivazione di esercitazioni, laboratori, seminari, tirocini, coordinati ai corsi già previsti, e l'eventuale attivazione di corsi complementari a scelta dello studente.
2. Fra le attività formative a scelta dello studente, possono essere compresi tutti gli insegnamenti di livello magistrale attivati presso l'Università degli Studi di Verona e le altre attività di laboratorio riconosciute dal Consiglio del Collegio Didattico.
3. Sarà cura del Presidente del Collegio didattico fornire adeguata pubblicizzazione della programmazione dell'attività didattica e di ogni altra informazione, relativa all'organizzazione della didattica, in accordo con il Direttore di Dipartimento.

Art. 10 – Manifesto annuale degli studi

1. Il Consiglio del Collegio Didattico predispone annualmente il "Manifesto degli Studi" relativo al successivo anno accademico, da proporre in tempo utile al Consiglio di Dipartimento. In esso vengono specificati tutti gli elementi richiesti dal Regolamento Didattico di Ateneo.



2. Il Consiglio individua annualmente le informazioni, relative al successivo anno accademico, da inserire nel sito web del Dipartimento di Scienze Umane, e nel sito dedicato all'offerta formativa, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo e nel rispetto dei requisiti e degli indicatori di trasparenza richiesti.
3. Il sito web del Dipartimento, nella parte dedicata al CdS, contiene in particolare:
 - a) il testo aggiornato del presente Regolamento didattico e i testi dei due precedenti Regolamenti didattici, validi per le rispettive coorti di studenti immatricolati nel medesimo anno accademico di entrata in vigore dei due Regolamenti;
 - b) l'elenco e il calendario-orario dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative, ripartiti per ogni anno del CdS;
 - c) il programma dei corsi di insegnamento e delle altre attività formative;
 - d) il calendario delle prove di valutazione del profitto e delle prove finali;
 - e) i nominativi dei docenti e dei loro collaboratori, nonché i loro recapiti presso la struttura didattica di appartenenza;
 - f) l'orario e le modalità di ricevimento degli studenti da parte dei docenti;
 - g) i nominativi dei rappresentanti degli studenti e i loro recapiti, salvo indicazione contraria degli interessati;
 - h) l'indicazione degli uffici, dei servizi e degli organi appartenenti alla struttura didattica, nonché la loro composizione;
 - i) l'indicazione degli orari di apertura degli uffici e dei servizi della struttura didattica;
 - j) la localizzazione della sede della struttura didattica.

Art. 11 – Calendario delle lezioni

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento delle attività formative inizia, di norma, per ciascun anno accademico, il 1° ottobre, nel rispetto del Manifesto degli Studi. Quando il 1° ottobre non coincide con l'inizio della settimana, le lezioni possono iniziare il lunedì che precede il 1° ottobre.
2. Il Consiglio del Collegio didattico, considerate le esigenze di funzionalità dei percorsi didattici di propria competenza, sentiti i rappresentanti degli studenti, al fine di verificare un'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, formula al Consiglio di Dipartimento le proposte per lo svolgimento delle attività formative.
3. Il Presidente del Consiglio del Collegio didattico, ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo, sentiti i docenti interessati, tenuto conto delle esigenze di funzionalità del complessivo percorso didattico e verificata l'adeguata ripartizione dei tempi di frequenza e di studio, predispone il calendario delle lezioni e delle altre attività formative.
4. L'orario delle lezioni viene reso noto con affissione all'Albo ufficiale del CdS, presene nel sito web del Dipartimento di afferenza, prima dell'inizio dei singoli corsi di insegnamento e delle altre attività formative.

Art. 12 – Elenco degli insegnamenti e dello loro articolazione secondo gli orientamenti professionali

1. L'elenco degli insegnamenti, articolati per indirizzi professionali, e distinti tra insegnamenti comuni, e dunque obbligatori, e insegnamenti in alternativa, articolati secondo i due orientamenti professionali suggeriti agli studenti, è visibile all'allegato n. 2.



C) COMPITI DIDATTICI, DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI

Art. 13 – Obiettivi formativi specifici per ogni insegnamento

1. Per la visione dell'identità culturale e degli obiettivi formativi specifici per ogni insegnamento del CdS, si rimanda all'allegato n. 3.

Art. 14 – Tipologie delle forme didattiche presenti nel corso di studio

1. Le forme di svolgimento della didattica possono comprendere:
 - lezioni frontali (6 ore per CFU);
 - esercitazioni e attività di laboratorio (12 ore per CFU);
 - seminari (10 ore per CFU);
 - tirocinio (25 ore per CFU).
2. È facoltà di ogni docente predisporre del materiale didattico online, così da facilitare lo studio a distanza agli studenti che non possono essere sempre presenti alle lezioni.
3. I programmi e le modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative, e la loro articolazione secondo le varie forme possibili di svolgimento della didattica, saranno predisposte prima dell'inizio di ogni anno accademico e rese tempestivamente pubbliche sulla pagina web del Dipartimento cui il CdSM afferisce.
4. I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento degli esami previsti o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite, come stabilito nel presente Regolamento.

Art. 15 – Attribuzione di compiti didattici e obblighi dei docenti

1. Il Consiglio del Collegio didattico, in conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, nel tempo stabilito dall'Ateneo propone al Consiglio di Dipartimento di afferenza l'affidamento dell'insegnamento ai propri docenti (docenza interna) e presenta l'elenco degli incarichi di docenza da richiedere agli altri Dipartimenti (docenza trasversale), nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Didattico di Ateneo, stabilendo altresì l'articolazione delle attività didattiche e il connesso orario, secondo quanto precisato nel presente Regolamento.
2. Ciascun docente è tenuto a svolgere personalmente le attività didattiche affidategli dalla struttura didattica. Può liberamente avvalersi, in propria presenza, del contributo di esperti. Eventuali sostituti o docenti di supporto alla didattica sono ammissibili solamente se preventivamente approvati e assegnati dal Consiglio del Collegio Didattico.
3. I docenti, di norma, non possono impartire più di sei ore settimanali di lezione per ogni corso di insegnamento, distribuite in almeno due giorni. Previa autorizzazione del Presidente del Consiglio del Collegio Didattico, i docenti possono temporaneamente derogare alle disposizioni relative alla distribuzione settimanale delle ore di lezione per recuperare lezioni non tenute, per sostituire docenti assenti o impediti, o per fare fronte ad impegni accademici sopravvenuti. Ulteriori deroghe, riferite ad interi periodi di attività didattica, possono essere autorizzate soltanto dal Consiglio del Collegio Didattico, previa verifica delle conseguenze sulla ripartizione dei tempi di frequenza e di studio.
4. Al termine del corso di insegnamento ciascun docente è tenuto a certificare negli appositi registri l'espletamento dell'attività didattica svolta e le eventuali giustificate variazioni rispetto alla programmazione prevista, attenendosi così alle disposizioni in merito, presenti nel Regolamento Didattico di Ateneo.



5. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, i docenti sono tenuti ad informare tempestivamente gli studenti e il Presidente del Consiglio del Collegio didattico, tramite gli Uffici di segreteria del CdS, e a comunicare ai medesimi, nel contempo, il giorno e l'ora nei quali la lezione sarà recuperata.
6. Il docente, presidente della commissione d'esame, è tenuto a completare la procedura di verbalizzazione entro 20 giorni dalla data dell'appello.

Art. 16 – Orario di ricevimento degli studenti e modalità di ricevimento a distanza

1. In conformità al Regolamento Didattico di Ateneo i docenti sono tenuti ad assicurare il ricevimento degli studenti secondo un calendario predisposto annualmente.
2. Il presente Regolamento obbliga i docenti a dedicare un minimo di due ore settimanali al ricevimento degli studenti nei periodi di lezione ed esami. Nei rimanenti periodi il docente deve indicare almeno due date al mese per il ricevimento.
3. Compatibilmente con gli impegni personali, e relativamente ai propri insegnamenti ed esami, i docenti sono tenuti a dare informazioni, anche via e-mail, agli studenti che le richiedano.

D) IMPEGNI DIDATTICI, DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 17 – Conoscenze per l'accesso, requisiti di ammissione e modalità di verifica

1. Possono accedere alla CdS magistrale in Scienze Pedagogiche, senza necessità di integrazioni didattiche, perché a completamento diretto della formazione acquisita nei corsi di laurea triennale (DM 16 marzo 2007), i laureati della classe L-19 (Scienze dell'educazione e della formazione) e i laureati di classi equiparate.
2. L'accesso alla laurea magistrale è consentito, inoltre, ai possessori di laurea di primo livello, di diploma universitario triennale o di qualsiasi altro titolo conseguito all'estero, riconosciuti idonei secondo la normativa vigente.
3. L'ammissione al corso di studio è vincolato al possesso dei seguenti requisiti curriculari:
 - a) avere conseguito nel triennio almeno 60 CFU nei seguenti settori disciplinari qualificanti: M-PED, M-PSI, M-FIL e SPS (da SPS/07 a SPS/12). Dei CFU richiesti, almeno 9 devono essere conseguiti nel settore disciplinare M-PED. L'eventuale carenza del numero minimo di crediti deve essere colmata prima dell'iscrizione alla laurea magistrale sostenendo esami singoli fino ad un massimo di 3 esami o per un totale di 30 CFU. Gli esami singoli si possono dare presso l'Università di Verona o presso un altro Ateneo, secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico per gli studenti;
 - b) dimostrare di possedere documentate competenze informatiche di base;
 - c) conoscenza di almeno una lingua straniera certificata o con un esame nei settori scientifici disciplinari L-LIN o con un attestato di livello di competenza linguistica B1 o superiore.
4. Per gli studenti che non abbiano conseguito un voto di laurea triennale di almeno 95/110, è prevista una prova selettiva di verifica della preparazione personale, ritenuto essenziale per essere ammessi al CdS magistrale. Le modalità di tale prova sono proposte dall'apposita Commissione del Corso di studio e deliberate dal Consiglio del Collegio Didattico in tempo utile perché gli studenti ne abbiano ampia e documentata conoscenza.
5. Per gli studenti che abbiano conseguito una votazione di laurea triennale pari o superiore a 95/110 non è necessaria alcuna verifica del livello di preparazione.



Art. 18 – Iscrizione di studenti impegnati a tempo parziale

1. Lo studente che non abbia la piena disponibilità del proprio tempo, per giustificate ragioni di lavoro, familiari, di salute o per altri validi motivi, può concordare, all'atto dell'immatricolazione, un percorso formativo con un numero di CFU non superiore a quaranta e non inferiore a venti per ogni anno.
2. Possono fruire del regime di studi a tempo parziale (*part-time*) tutti gli studenti che presentino domanda entro il 1° settembre di ogni anno.
3. Lo studente mantiene lo *status* di studente *part-time* sino a che non richieda espressamente di ripristinare il regime di studi a tempo pieno (*full-time*), da presentarsi entro il 1° settembre di ogni anno.
4. Il regime di studi *part-time* disciplina esclusivamente la durata della carriera universitaria e i relativi oneri economici, permettendo allo studente di conseguire il titolo di studio senza ricadere nella condizione di fuori corso. La durata del regime *part-time* può durare fino al doppio della durata normale del CdS, vale a dire fino a quattro anni.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento in ordine al regime di studi *part-time*, si rinvia al Regolamento di Ateneo per gli studenti.

Art. 19 – Passaggi ad altri Corsi di studio e trasferimenti da altri Corsi o da altre Università

1. Lo studente può chiedere il passaggio ad altro Corso di studi, attivato presso l'Università, o il congedo per il trasferimento ad altro Ateneo.
2. Lo studente può chiedere altresì il trasferimento a questo CdS provenendo da altri Corsi di studio attivati presso l'Università o presso altri Atenei. In questo caso il Consiglio del Collegio Didattico, sulla base del lavoro di analisi dell'apposita commissione, provvede al riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi precedentemente frequentati e compatibili con il piano didattico del CdS.
3. Il trasferimento dello studente da un altro Corso di laurea magistrale può aver luogo solo a seguito della presentazione di una dettagliata documentazione rilasciata dalla sede di provenienza, che certifichi gli esami svolti, con la relativa valutazione, e i crediti maturati.

Art. 20 - Riconoscimento degli studi pregressi e dei crediti formativi

1. In caso di presentazione di titoli di studio conseguiti presso altri Atenei, italiani e stranieri, la valutazione dei crediti riconoscibili verrà effettuata tenuto conto:
 - a) del livello di laurea: saranno riconoscibili solo crediti riferiti a lauree di secondo livello;
 - b) del tipo di esami sostenuti, la cui tipologia deve essere coerente con i settori disciplinari previsti dalla tabella dell'ordinamento didattico del CdS.
2. Nel caso in cui per gli esami sostenuti non siano precisati il numero di crediti conseguiti si adotterà il principio di calcolare il numero di crediti riconoscibili in base al tipo di esame sostenuto (ad es. semestrale, annuale).
3. Per quanto riguarda attestati di attività di studio presso altri Atenei, italiani e stranieri, qualora non siano precisati il numero di crediti conseguiti, l'attribuzione dei crediti verrà effettuata tenuto conto dell'attività svolta e del numero di ore di impegno indicate per l'espletamento dell'attività stessa.



Art. 21 – Piano di studi degli studenti

1. Ogni anno, gli studenti sono tenuti a formulare il proprio piano di studi secondo i tempi e i modi stabiliti dall'Ateneo. Per gli studenti vi è la possibilità di personalizzare il proprio piano di studi esclusivamente entro i limiti dell'offerta didattica stabilita dal CdS.
2. Al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di studi degli studenti concorrono tutte le attività didattiche proposte: le lezioni, i laboratori, altri momenti riflessivi previsti all'interno delle attività didattiche e culturali, il tirocinio, lo studio personale e di gruppo.
3. Il conseguimento di tali risultati verrà verificato, se preventivamente previsto, attraverso l'analisi degli elaborati richiesti *in itinere* durante le attività didattiche e attraverso le prove finali di valutazione, previste per i singoli insegnamenti.

Art. 22 – Attività di laboratorio

1. Nell'offerta formativa annuale è compresa a pieno titolo l'attivazione di alcuni laboratori, i cui destinatari sono gli studenti iscritti al CdS e il cui obiettivo è di facilitare il rapporto tra saperi ed esperienza. L'attivazione di ciascuno laboratorio è approvato dal Consiglio del Collegio Didattico.
2. Di norma ogni laboratorio è proposto di anno in anno da un docente del CdS ed è collegato alla sua materia di insegnamento. Possono proporre l'attivazione di un laboratorio anche docenti non direttamente impegnati nel CdS motivandolo sulla base del valore culturale e della coerenza formativa del laboratorio con gli obiettivi del CdS. Un laboratorio può essere proposto anche da due o più docenti, nella forma di un laboratorio interdisciplinare.
3. I laboratori possono essere di 1, 2 o 3 CFU (vale a dire: 12, 24, 36 ore) che rientrano nei crediti a libera scelta (Crediti D).
4. La partecipazione degli studenti alle attività di laboratorio è facoltativa. I laboratori collegati a specifici insegnamenti possono essere frequentati solo dagli studenti che in precedenza hanno frequentato l'insegnamento al quale il laboratorio è collegato. Il numero di studenti che vi possono partecipare è stabilito preventivamente da ciascun docente per il proprio laboratorio. Il docente stabilisce preventivamente anche la modalità di verifica e di valutazione dell'attività svolta da ciascun partecipante, in modo individuale o di gruppo.

Art. 23 – Attività di tirocinio

1. Le attività di tirocinio si svolgono presso strutture dell'Università di Verona o presso Enti esterni con essa convenzionate. Per le attività di tirocinio allo studente viene attribuito un CFU per ogni 25 ore di presenza nella struttura in cui si svolgono tali attività, per un totale complessivo di 8 cfu (pari a 200 ore).
2. Nelle strutture esterne lo studente svolge l'attività di tirocinio sotto la responsabilità di un tutor, appartenente a dette strutture, coordinato a sua volta con il docente del CdS che segue lo studente nel suo tirocinio. I responsabili delle attività di tirocinio presso la struttura esterna accertano la presenza degli studenti presso le rispettive strutture. A tal fine utilizzano un apposito libretto di frequenza per ciascuno studente.
3. Il tirocinio, svolto all'interno del CdS è un'esperienza di ricerca teorico-pratica di natura formativa e professionalizzante, che si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:
 - a) fare esperienza di attività professionali di particolare complessità, che richiedono un livello di preparazione pedagogica o psicopedagogica più elevato;



- b) approfondire la conoscenza delle strutture organizzative e delle direttive generali di carattere economico, professionale sociale e valoriale, che caratterizzano la vita lavorativa degli Enti presso cui si svolge il tirocinio;
 - c) vivere un'esperienza professionale e di ricerca sul campo a stretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso la quale approfondire in particolare il rapporto tra preparazione teorica, acquisita mediante lo studio, e l'esperienza pratica, tra mondo del sapere e della cultura e mondo del lavoro e delle professioni.
4. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, allo studente è consigliato di svolgere il tirocinio nel secondo anno di corso. È data allo studente la facoltà di chiedere ad un docente del CdS di poterlo seguire nel tirocinio. Analoga motivata richiesta può essere fatta anche nei confronti di altri docenti, componenti del Dipartimento di riferimento o anche a docenti di altri Dipartimenti che insegnino in settori scientifico-disciplinari presenti nel piano di studio del CdS o in settori affini. Al docente spetta la possibilità di accettare o rifiutare la richiesta dello studente; in ogni caso il docente non può rifiutare la richiesta adducendo come motivazione di non essere titolare di un insegnamento nel corso di laurea magistrale in Scienze pedagogiche.
 5. La specificità del tirocinio nella laurea magistrale obbliga il docente tutor a dare più spazio, nel corso dei suoi colloqui con lo studente tirocinante, agli aspetti connessi con lo sviluppo di un atteggiamento conoscitivo, riflessivo e autovalutativo, maggiormente volto a sviluppare nello studente le competenze e le progettualità che sono richieste dalla vita professionale.
 6. Al termine del tirocinio lo studente deve presentare una relazione scritta. Tale relazione è valutata e controfirmata dal docente tutor, responsabile del tirocinio presso la struttura didattica. La valutazione è riportata nel libretto di frequenza dello studente, insieme ai crediti acquisiti per l'attività svolta.

Art. 24 – Prove di valutazione del profitto degli studenti

1. In conformità al Regolamento Didattico di Ateneo, le prove di valutazione devono accertare la maturità culturale e la preparazione specifica, acquisita dal singolo studente.
2. Le prove di valutazione devono rispettare il programma ufficiale del corso di insegnamento e delle altre attività formative, previste nell'anno accademico in cui la prova d'esame è effettuata.
3. Le prove di valutazione possono essere orali, scritte o pratiche ed articolarsi in più fasi. Per ogni insegnamento c'è una sola prova di accertamento verbalizzata e dunque un solo voto, anche nel caso di corsi integrati.
4. La valutazione della preparazione dello studente può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove orali, scritte, pratiche, in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento oppure alla conclusione di esso.
5. Lo studente che si sia ritirato dalla prova di valutazione o non l'abbia superata, può ripresentarsi a ciascuno degli appelli ufficiali successivi. Non può essere ripetuto l'esame il cui profitto sia già stato verbalizzato con esito positivo.
6. Le prove orali di valutazione sono pubbliche e pubblica è la comunicazione del voto. La pubblicità delle prove scritte è garantita dall'accesso agli elaborati, secondo le modalità indicate dai singoli docenti.
7. Le sessioni di esame sono almeno tre nel corso dell'anno accademico, per un totale minimo di 5 appelli o prove di valutazione del profitto, di cui obbligatoriamente 2 nella sessione estiva e in quella invernale. Nella sessione autunnale ogni docente può continuare, se lo desidera, a proporre 2 appelli o prove di valutazione del profitto. Quando in una sessione d'esami il



docente prevede 2 appelli, questi si svolgono a distanza di almeno 14 giorni l'una dall'altra.

8. Il calendario delle sessioni d'esame e il numero delle prove di valutazione del profitto vengono deliberati annualmente dal Consiglio del Collegio didattico. Le prove, di norma, si svolgono nei periodi di sospensione della didattica.

Art. 25 – Commissioni per la valutazione del profitto degli studenti

1. Per la valutazione del profitto degli studenti, il Presidente del Collegio Didattico, su proposta dei titolari dei rispettivi insegnamenti, nomina apposite commissioni per la valutazione del profitto all'inizio di ogni anno accademico o di ogni semestre.
2. Le commissioni sono costituite da almeno due membri, dei quali uno, con funzioni di Presidente, deve essere titolare dell'insegnamento. Gli altri componenti della commissione devono essere docenti o cultori della specifica disciplina o di disciplina affine. Il verbale d'esame è firmato dal Presidente della Commissione.
3. Per ciascuna commissione deve essere nominato almeno un membro supplente, per il caso di impedimento o assenza di membri effettivi diversi dal titolare dell'insegnamento. In caso di assenza o impedimento del Presidente della Commissione, questi è sostituito da un altro professore ufficiale, nominato dal Presidente del Collegio Didattico.
4. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per i singoli insegnamenti; il voto minimo per il superamento delle prove è 18/30; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti può essere concessa, all'unanimità, la lode.

Art. 26 – Calendario delle prove di valutazione del profitto degli studenti

1. Il calendario e l'orario delle prove di valutazione del profitto vengono comunicati agli studenti e, per conoscenza, al Presidente del Collegio Didattico e agli Uffici di segreteria della struttura didattica, dai docenti dei rispettivi corsi di insegnamento e dai responsabili delle altre attività formative, almeno 30 giorni prima dello svolgimento delle prove stesse, rispettando il principio della non sovrapposizione alle lezioni.
2. Le date delle prove di valutazione del profitto possono essere cambiate dai docenti soltanto previa autorizzazione del Presidente del Collegio Didattico e garantendo ampia informazione agli studenti. Non possono comunque essere anticipate. Qualora non sia possibile concludere l'appello nel giorno stabilito, il docente dovrà predisporre, già all'inizio dell'appello stesso, un calendario che ne preveda il proseguimento, di norma nei giorni immediatamente successivi.

Art. 27 – Norme deontologiche

1. In riferimento al *Regolamento di Ateneo per gli Studenti*, accanto all'affermazione dei diritti degli studenti, riferiti al corretto e regolare svolgimento delle loro carriere accademiche, vi è il richiamo alla "deontologia studentesca", espressa nelle seguenti norme:
 - a) Gli studenti devono osservare comportamenti improntati alla responsabilità, ovvero rispettosi della dignità propria e altrui nonché del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento e la ricerca.
 - b) Gli studenti che, con dolo o colpa grave, danneggiano i beni dell'Università sono tenuti al relativo risarcimento dei danni.
 - c) La violazione dei doveri di comportamento comporta responsabilità disciplinare.



Art. 28 – Prova finale per il conseguimento della laurea magistrale e relativi CFU

1. Per il conseguimento della laurea magistrale, lo studente, dopo aver superato le prove di valutazione relative a tutti i corsi di insegnamento e a tutte le attività formative, così come previsto nel proprio piano degli studi, deve superare una prova finale, cui sono attribuiti 16 CFU.
2. La prova finale consiste nella presentazione e discussione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Su proposta del relatore la tesi finale può essere compilata e discussa anche in lingua inglese.
3. Il relatore di tesi è di norma un docente che insegna nel corso di studio; per motivate ragioni di carattere scientifico o professionale il relatore può essere un altro docente, purché afferisca ad un settore scientifico disciplinare presente nel piano didattico del CdSM o in un settore affine.
4. L'argomento della tesi deve consentire di approfondire le conoscenze acquisite nell'ambito del percorso formativo.
5. La prova finale consiste nella stesura di una dissertazione in cui si dimostri di aver acquisito un rigoroso metodo di ricerca nelle scienze pedagogiche mostrando nel contempo di aver sviluppato adeguate competenze organizzative relativamente ai contesti educativi.
6. Per la determinazione del voto di laurea la media dei voti d'esame è calcolata tenendo conto di tutte le prove, in qualsiasi ambito del piano di studio individuale siano inserite, che diano luogo a un voto espresso in trentesimi. Tale media è ponderata in base al numero di CFU corrispondenti a ciascuna prova. A tale media sono aggiunti fino ad un massimo di 4 punti, distribuiti nel seguente modo: 0,5 per ogni lode fino ad un massimo di tre punti; 1 punto per la partecipazione al programma Erasmus; 1 punto per la conclusione degli studi nel periodo previsto.
7. Lo studente può ritirarsi dall'esame finale fino al momento di essere congedato dal Presidente della commissione di laurea per dare corso alla decisione di voto, che avviene senza la presenza dello studente o di estranei.
8. Lo svolgimento della prova finale è pubblico e pubblico è l'atto della proclamazione del risultato finale.

Art. 29 – Composizione delle Commissioni di laurea e valutazione della prova finale

1. La discussione dell'elaborato finale avviene alla presenza di una Commissione, nominata dal Presidente del Collegio Didattico all'inizio di ogni sessione di laurea e composta da docenti del medesimo Collegio. Il Presidente della commissione è il professore di ruolo di più alto grado accademico. La commissione di laurea è composta da non meno di sette docenti.
2. Possono far parte della Commissione, in soprannumero e limitatamente alla discussione degli elaborati di cui sono correlatori, anche docenti ed esperti esterni.
3. Il conferimento del titolo di "dottore magistrale" avviene nella seduta plenaria della Commissione, composta da non meno di sette docenti, che procede all'attribuzione del punteggio finale.
4. La Commissione di laurea dispone di centodieci punti; il voto minimo per il superamento della prova finale è di 66/110; al candidato che abbia ottenuto il massimo dei voti, può essere conferita la menzione della "lode". Di norma la commissione può attribuire fino ad un massimo di 8 punti per l'elaborato finale.
5. Il calendario delle sessioni di laurea e il numero delle prove finali per il conseguimento della laurea magistrale vengono deliberati dal Consiglio di Dipartimento di riferimento e, per quanto



di competenza, dal Consiglio del Collegio Didattico. Il calendario deve prevedere almeno tre sessioni di laurea, distribuite nel corso dell'anno accademico.

E) MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Art. 30 – Modifiche al Regolamento didattico

1. Le eventuali modifiche del presente Regolamento Didattico devono essere approvate entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente a quello della loro entrata in vigore.

Art. 31 – Norme finali

1. Il presente Regolamento viene approvato ed emanato secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Università di Verona.